

FONDAZIONE MARINI S.PANCRAZIO

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita in Firenze, per volontà del Comune di Firenze e della Fondazione Marino Marini di Pistoia, la fondazione senza scopo di lucro denominata Fondazione Marini S.Pancrazio avente sede in Firenze.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha lo scopo di assicurare la conservazione, la tutela, la valorizzazione, l'esposizione al pubblico, secondo criteri di massima sicurezza, delle opere donate rispettivamente al Comune di Firenze dallo scultore Marino Marini e dalla signora Mercedes Pedrazzini Marini, e alla stessa Fondazione dalla signora Mercedes Pedrazzini Marini, e di gestire il Museo Marino Marini situato nella ex chiesa di San Pancrazio a Firenze ove le suddette opere saranno raccolte ed esposte, nonché di gestire la sottostante cripta, anche promuovendo manifestazioni espositive ed altre manifestazioni artistiche e culturali.

Sulla base di apposita convenzione potrà essere demandata dalla Fondazione al Comune di Firenze la gestione del Museo Marino Marini, ferma restando la competenza della Fondazione per l'opera di valorizzazione del patrimonio e l'animazione del Museo.

Nella definizione dei programmi di attività, la Fondazione si avvarrà della consulenza del Comitato scientifico – se nominato – e si atterrà a criteri di obiettiva rilevanza culturale e di economicità di gestione delle iniziative adottate.

Nel quadro della propria attività, la Fondazione può promuovere opportune forme di collaborazione con altri musei italiani o stranieri nonché con università, soprintendenze, enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che la Fondazione giudichi interessati al programma della medesima. In particolare, la Fondazione può procedere anche alla realizzazione di altre mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni, curando

l'attività ad essi relativa e svolgendo ogni altra attività utile o necessaria al perseguimento dei propri scopi.

ARTICOLO 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- A. dalle opere di Marino Marini conferite dalla signora Mercedes Pedrazzini Marini, indicate e descritte nell'atto di donazione costituente l'allegato (A) dell'atto costitutivo della Fondazione;
- B. dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- C. dai beni immobili e mobili che pervengano alla Fondazione per qualsiasi titolo con destinazione al patrimonio;
- D. dalle somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione disporrà di destinare, con proprie deliberazioni, ad incremento del patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 4

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui all'art. 3;
- dei contributi per la realizzazione del programma annuale conferiti dagli enti fondatori nella misura prevista dal bilancio preventivo annuale;
- delle somme versate dall'Associazione Amici di Marino Marini;
- degli introiti derivanti dalla riscossione dei biglietti d'ingresso al Museo, dalla vendita dei cataloghi, manifesti, affiches ed altro analogo materiale, nonché da ogni altra iniziativa culturale e promozionale, in specie dalla gestione di quelle che saranno svolte nella cripta sottostante al Museo;
- degli eventuali contributi erogati da enti pubblici o privati, e di ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione dai fondatori o da ogni altro ente o persona che sia interessato ai suoi fini e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 5

Organi della Fondazione sono:

- A. il Presidente;
- B. il Consiglio di Amministrazione;
- C. il Collegio dei Sindaci Revisori.

ARTICOLO 6

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto all'unanimità.

Se dopo tre votazioni non è raggiunta l'unanimità, il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Se dopo le tre votazioni a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione non risultasse eletto il Presidente, spetta al Sindaco di Firenze, di concerto con il Presidente della Fondazione Marino Marini di Pistoia, nominare il Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nell'eventualità che non si raggiunga l'accordo di cui al comma precedente, la nomina del Presidente, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, spetta, alternativamente, al Sindaco di Firenze ed al Presidente della Fondazione Marino Marini di Pistoia.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato ma non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione; convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le presiede; propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Comitato Scientifico – ove nominato – il programma annuale di attività nonché il bilancio di previsione, il rendiconto, e il piano tecnico finanziario; esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega.

In caso di indifferibilità e urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell'approvazione del programma di attività e dell'approvazione dei bilanci, salvo ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima successiva riunione o in quella comunque da convocarsi a cura del Presidente entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Amministrazione è costituito:

- da sei membri designati tre per ciascuno dai Fondatori;
- da altri membri designati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti, in numero tale da essere in rapporto costante non superiore a quello di due a tre con il numero degli altri componenti il Consiglio.

ARTICOLO 8

Il Consiglio resta in carica cinque anni.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio, il sostituto sarà designato dall'ente che aveva designato il componente cessato, fino alla scadenza del Consiglio. La sostituzione avverrà nel modo più celere e idoneo a consentire al Consiglio il normale espletamento dei propri compiti.

Per quanto concerne la cessazione dalla carica degli eventuali componenti designati per cooptazione, non è necessaria la loro sostituzione.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione, convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, si riunisce almeno 6 volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno dei 2/3 degli amministratori o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione è fatta mediante avviso al domicilio di ciascun amministratore con lettera raccomandata o telegramma contenenti l'ordine del giorno della riunione, inviati almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali si può provvedere anche in termini più brevi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della metà degli amministratori, salvo che da altre norme dello Statuto non sia prevista la presenza di un quorum superiore di amministratori.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti, salvo il caso in cui il presente Statuto non preveda maggioranza diversa. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per l'approvazione dei bilanci, l'approvazione del programma annuale di attività, la nomina e la revoca del Comitato Scientifico e le proposte di modifica dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere invitato a partecipare il direttore – ove nominato – o, in sua assenza, il dipendente al quale è affidata la responsabilità del funzionamento degli uffici.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione della Fondazione.

In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto:

- a) nomina il Presidente, salvo i casi di cui all'art. 6;
- b) approva il programma di massima annuale dell'attività, elaborato dal Comitato Scientifico, ove nominato;
- c) approva il bilancio di previsione, nonché il bilancio consuntivo e il rendiconto, rispettivamente entro la fine dell'anno precedente e il 31 marzo dell'anno successivo;
- d) delibera i regolamenti;
- e) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- f) può procedere alla nomina e alla revoca del Comitato Scientifico e ne determina il compenso;
- g) nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina l'organico ai fini del trattamento stabilendone le mansioni e provvedendo alla individuazione del responsabile del funzionamento degli uffici;
- h) provvede alla istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- i) può procedere alla nomina di un direttore, da scegliere tra persone di riconosciuta competenza artistico-culturale e di comprovate capacità manageriali, ed affida allo stesso specifiche mansioni;
- l) delibera, sentito il parere del Comitato Scientifico e del Direttore, ove esistano, sulla delega alla Fondazione, da parte di altri enti o privati, di attività di studio o di sperimentazione fissandone le condizioni; delibera altresì sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare eventualmente alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- m) delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità tutoria;
- n) determina il compenso dei Sindaci Revisori;
- o) delibera in genere su tutti gli affari, anche di straordinaria amministrazione, che interessano la Fondazione e che non sono riservati dall'atto costitutivo o dallo statuto ad altro organo.

I poteri previsti nelle lettere b), c), d), e), f), h), l), m), n), o), (relativamente alla straordinaria amministrazione) non possono in alcun caso essere delegati al Presidente o a chi ne fa le veci.

ARTICOLO 11

Il Comitato Scientifico, ove il Consiglio di Amministrazione decida di nominarlo, è composto da tre membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra personalità di riconosciuta competenza nel campo artistico e culturale.

Il Comitato Scientifico elabora annualmente i programmi di attività della Fondazione, offrendo i necessari apporti di competenze al Consiglio di Amministrazione e proponendo ad esso i casi nei quali è opportuno ricorrere a qualificate consulenze scientifiche (suggerendone anche i soggetti idonei) nonché istaurando rapporti con istituzioni italiane e straniere e con altri enti e soggetti pubblici e privati.

Il Comitato Scientifico dura in carica cinque anni.

In caso di decadenza di uno dei membri, esso viene sostituito dal Consiglio di Amministrazione fino alla scadenza del mandato del Comitato.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione scritta del Presidente della Fondazione.

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Comune di Firenze ed il terzo dalla Fondazione Marino Marini di Pistoia.

I Sindaci Revisori devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

I Sindaci Revisori devono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni dei Sindaci sono verbalizzate su apposito registro.

I Sindaci durano in carica cinque esercizi.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei Sindaci nel corso del rispettivo mandato, la sostituzione sarà fatta dall'Ente che ha nominato il Sindaco venuto a mancare.

L'Ente procederà alla sostituzione nel modo più celere e idoneo a consentire al Collegio il normale espletamento dei propri compiti.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme degli artt. 2403 e segg. del Codice Civile.

ARTICOLO 13

La Fondazione può assumere proprio personale secondo le vigenti disposizioni e istaurare rapporti di lavoro a tempo determinato per provvedere ad esigenze particolari di carattere contingente.

La Fondazione può anche avvalersi di personale dipendente messo a disposizione dagli enti che partecipano alla Fondazione.

ARTICOLO 14

Il bilancio di previsione della Fondazione deve essere deliberato in pareggio.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno, e termina il 31 dicembre.

ARTICOLO 15

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente e in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 28, primo comma, c.c., la Fondazione si estingue anche ai sensi del secondo comma dell'art. 28, c.c.

Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente nominati dagli enti fondatori.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti alla Fondazione Marino Marini di Pistoia o, mancando la stessa, all'ente o agli enti che perseguono gli stessi scopi della Fondazione e ispirino la loro azione a fini di valorizzazione e diffusione del nome e dell'opera di Marino Marini.

ARTICOLO 16

Per tutto ciò che non è regolamentato dal presente Statuto o dall'Atto costitutivo, si fa riferimento alle norme del c.c. sulle fondazioni.